I principi generali della normativa italiana nel settore dei rifiuti

D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152
Norme in materia ambientale

PARTE QUARTA

NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI

TITOLO I

Art. 191 TFUE

La politica dell'Unione in materia ambientale (…) è fondata

- sui principi della prevenzione e dell'azione preventiva,
- sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente,
- sul principio "chi inquina paga".

Direttiva 2008/98/CE
quadro sui rifiuti

Direttiva 2018/851
sull'economia circolare

Direttiva 2018/852
(che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio)

D. Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4

D. Lgs. 3 dicembre 2010 n. 205

D Lgs. 3 settembre 2020 n. 116

ART. 177

VECCHIO

La parte quarta del presente decreto disciplina la **gestione dei rifiuti** e la bonifica dei siti inquinati, **anche in attuazione delle direttive comunitarie, in particolare della direttiva 2008/98/CE,**

prevedendo misure volte a proteggere **l'ambiente e la salute umana**,

prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia.

NUOVO

La parte quarta del presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, anche in attuazione delle direttive comunitarie, in particolare della direttiva 2008/98/CE, **così come modificata dalla direttiva (UE) 2018/851,**

•prevedendo misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana,

•**evitando o riducendo la produzione di rifiuti**, gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti,

•riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia e **l'efficienza**

•**che costituiscono elementi fondamentali per il passaggio a UN'ECONOMIA CIRCOLARE e per assicurare la competitività a lungo termine dell'Unione**

Il termine “**economia circolare**” indica, a livello internazionale, un MODELLO ECONOMICO nel quale **i residui** derivanti dalle attività di produzione e consumo sono **reintegrati** nel ciclo produttivo secondo una logica di piena **rigenerazione delle risorse** al fine di ridurre l’impatto umano sull’ambiente.

Al fine di attuare tale modello economico, l'Unione europea nel 2015 ha definito un primo "**Piano d'azione per l'economia circolare**" che prevede

- l'adozione di iniziative in materia di stanziamento dei finanziamenti necessari;
- progettazione eco-compatibile dei beni;
- riutilizzo delle acque reflue;
- spinta su prevenzione della produzione di nuovi rifiuti e recupero di quelli generati.

Nuovo approccio, non più basato sullo **smaltimento dei rifiuti**, bensì sulla loro gestione.

"gestione dei rifiuti": la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonche' le operazioni effettuate in qualita' di commerciante o intermediari.

La gestione dei rifiuti costituisce attività di **pubblico interesse.**

“rifiuto”:

- qualsiasi sostanza od oggetto
- di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

Il codice C.E.R.

primi due numeri → **categoria o attività che genera i rifiuti**

secondi due numeri → **processo produttivo che genera il rifiuto**

terzi numeri → **identificano il singolo rifiuto**

Codice:
XX YY ZZ

Rifiuti urbani:

gestiti attraverso il servizio pubblico

Vecchio 152/2006:

Rifiuti urbani e assimilati agli urbani

Deliberazione Comitato interministeriale 27.07.1984

Regolamenti comunali

D. Lgs. 116/2020

b-ter) «rifiuti urbani»:

•**i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata**, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

•spazzamento delle strade

•giacenti sulle strade ed aree pubbliche

•manutenzione del verde pubblico

•i rifiuti provenienti da aree cimiteriali

b-ter) «rifiuti urbani»:

2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono **simili** **per natura e composizione ai rifiuti domestici** indicati nell'**allegato** **L-quater** prodotti dalle attività riportate nell'**allegato** **L-quinquies**

CRITICHE

nell'allegato L-quater molte categorie di rifiuti restano del tutto generiche (rifiuti ingombranti, altri rifiuti non biodegradabili ecc.)

l'allegato L-quinquies appare in larga parte superfluo ed anzi aumenta la genericità, anche perché si è previsto che «attività non elencate ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe».

Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

Sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti

La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai

Principi:

Precauzione

Prevenzione

Sostenibilità

Proporzionalità

Responsabilizzazione di tutti i soggetti coinvolti

Chi inquina paga

Criteri

efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali

La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente **gerarchia**:

- a) prevenzione;
- b) preparazione per il riutilizzo;
- c) riciclaggio;
- d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
- e) smaltimento.

“**recupero**”:

qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai **rifiuti** di svolgere un **ruolo utile**, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

Ciclo dei rifiuti urbani

“**raccolta**”:

il **prelievo** dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, **ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento**;

“**raccolta differenziata**”:

la raccolta in cui **un flusso di rifiuti è tenuto separato** in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

Direttiva 2018/851

c) entro il 2025, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 55 % in peso;
d) entro il 2030, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 60 % in peso;
e) entro il 2035, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 65 % in peso.

Piano regionale rifiuti

Gli obiettivi del Piano regionale di gestione dei rifiuti e delle bonifiche necessari ad assicurare la chiusura del ciclo del trattamento dei rifiuti urbani puntano a

- una significativa **riduzione** della produzione di rifiuti urbani,
- alla valorizzazione al riuso e riutilizzo mediante **l'aumento della raccolta differenziata** funzionale a favorire il raggiungimento del target del **55% di riciclo al 2025** (fino a raggiungere **il 65% al 2035**).

Nuovo approccio, non più basato sullo **smaltimento dei rifiuti**, bensì sulla loro gestione.

L’impianto di San Zeno risponde a questi criteri dell’economia circolare

Gestione → recupero (non smaltimento)

L’impianto di recupero integrale di rifiuti di San Zeno, Arezzo autorizzato all’esercizio con **P.D. n° 126/EC del 18.08.2009**

Delibera G.R.T. n. 1083 del 3.08.2020: nuova autorizzazione integrata ambientale (AIA)

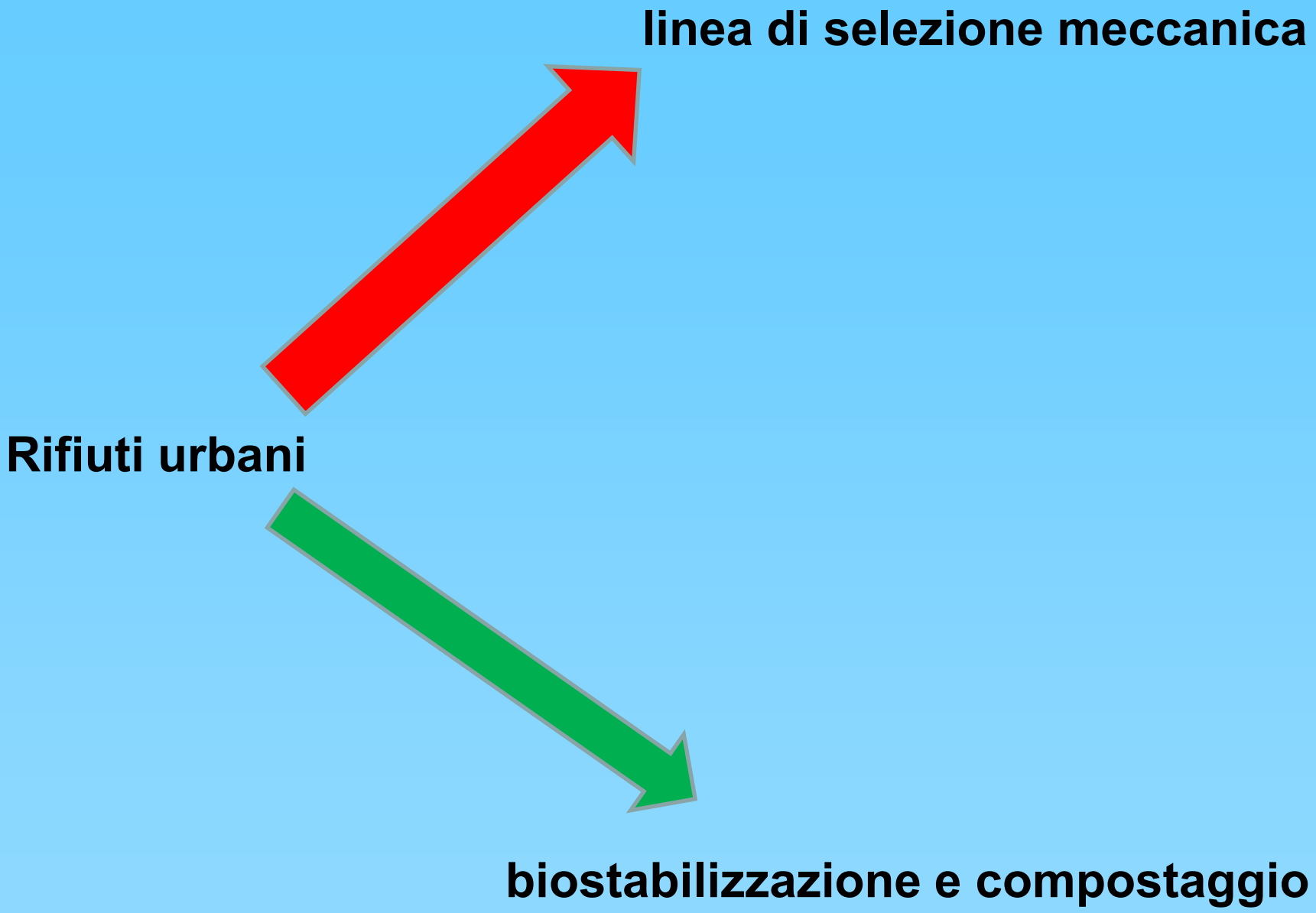
linea di selezione meccanica
Rifiuti urbani
biostabilizzazione e compostaggio

qq-ter) "compostaggio":

1. **rifiuti organici**
2. **trattamento biologico aerobico di degradazione e stabilizzazione**
3. **finalizzato alla produzione di compost**

Rifiuti organici → compostaggio → compost

Il compost, detto anche terricciato o composta, può essere utilizzato come ammendante, destinato poi per usi agronomici o per floro vivaismo.

Il suo utilizzo, con l'apporto di sostanza organica migliora la struttura del suolo e la disponibilità di elementi nutritivi.

linea di selezione meccanica

Rifiuti urbani

biostabilizzazione e compostaggio

Selezione meccanica dei rifiuti urbani indifferenziati finalizzata a:

1. recupero del rifiuto indifferenziato della frazione metallica ed organica
2. produzione del combustibile per la linea di recupero energetico.

Linee di trattamento

↓

Scarti combustibili

↓

Sovvallo

SOVVALLO

[lat. **subvăllum*, comp. di *sub*- e *vallum*, dim. di *vannu*(*m*) «vaglio»].

Materiale di scarto originato dal trattamento dei rifiuti che, a seconda dei casi, può essere soggetto a una fase di ulteriore raffinazione oppure indirizzato ai processi di smaltimento.

Linea di recupero energetico, con produzione di energia termica ed elettrica (termovalorizzatore).

Nuova A.I.A.:

-incremento di efficienza delle linee esistenti

-il pretrattamento mediante digestione anaerobica delle 35.000 tonnellate di cui sopra prima del processo di compostaggio

La **digestione anaerobica** è un processo biologico di degradazione del substrato organico in assenza di ossigeno libero.

La degradazione **avviene** ad opera di batteri che ottengono l'ossigeno necessario per le loro funzioni vitali a partire dalla biomassa.

Rifiuti organici

Biodigestore

Biometano

Altri principi sulla gestione dei rifiuti

E' vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti,

fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano.

Principi sullo smaltimento ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati:

a) realizzare **l'autosufficienza** nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento **in ambiti territoriali ottimali**;

b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei **più vicini ai luoghi di produzione o raccolta**, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessita' di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;

c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

Competenze per gestione dei rifiuti:

- Stato
- Regioni e province autonome
- enti locali

Articolo 198 bis
Programma nazionale per la gestione dei rifiuti

1. Il **Ministero dell'ambiente** della tutela del territorio e del mare predispone, con il supporto di ISPRA, il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti. Il Programma nazionale e' sottoposto a verifica di assoggettabilita' a VAS, ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto, ed **è approvato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra** lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare.

2. Il Programma nazionale fissa i macro-obiettivi, definisce i criteri e le linee strategiche cui le Regioni e le Province autonome si attengono nella elaborazione dei Piani regionali di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del presente decreto.

Regione

- piani regionali di gestione dei rifiuti;

- l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, e l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti;

- l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi;

La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di **ambiti territoriali ottimali**, di seguito anche denominati ATO, delimitati dal piano regionale.

L.R. 28/12/2011, n. 69

Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle **autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani**.

- **ATO Toscana Centro**, costituito dai comuni compresi nelle province di Firenze, Prato e Pistoia, con esclusione dei Comuni di Marradi, Palazzuolo sul Senio e Firenzuola;
- **ATO Toscana Costa**, costituito dai comuni compresi nelle province di Massa Carrara, Lucca, Pisa e Livorno;
- **ATO Toscana Sud**, costituito dai comuni compresi nelle province di Arezzo, Siena e Grosseto.

Per ciascun ambito territoriale, è istituita l'autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, **ente rappresentativo di tutti i comuni** appartenenti all'ambito territoriale ottimale di riferimento, di seguito denominata autorità servizio rifiuti.

Le autorità del servizio rifiuti hanno **personalità giuridica di diritto pubblico** e sono dotate di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile.

ATO Toscana Sud

Gara 2010-2012

Oggetto: raccolta e nuovi impianti

Individuazione di nuovo gestore unico di ambito

ATO

Impianti fuori gara

(Aisa Impianti Spa)

Raccolta

(SEI Toscana Srl)

Economia circolare:

-riduzione della produzione dei rifiuti

-raccolta differenziata

-impianti di recupero come quelli di San Zeno

- Decreto ministeriale di fissazione dei criteri di assimilazione (non emanato)

- Regolamento comunale che determina l’assimilazione

- Deliberazione Comitato interministeriale 27.07.1984 (modificata da Del. CI 13.12.1984)

1.1.1.

I rifiuti speciali di cui ai punti 1), 3), 4), 5) del quarto comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 possono essere ammessi allo smaltimento in impianti di discarica aventi le caratteristiche fissate al punto 4.2.2, se rispettano le seguenti condizioni:

a) Abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:

- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- vibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da ali materiali;

(segue)

- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art.2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole di lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffe, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivati dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche i derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.

Sono **rifiuti speciali**:

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2135 c.c.;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

La gestione dei rifiuti speciali avviene sulla base di rapporti specifici e diretti che avvengono tra i **produttori di rifiuti speciali** (ovvero le aziende clienti) e i **fornitori di servizi** (ovvero gli impianti di smaltimento e tutti gli operatori che si occupano delle varie fasi di gestione del rifiuto: trasporto, servizio, gestione documentale, analisi, ecc.).

Cosa è un codice CER?
Come si attribuisce un codice CER ad un rifiuto speciale?

Un codice CER è costituito da 3 coppie di numeri: la prima identifica il settore industriale da cui deriva il rifiuto, la seconda indica la lavorazione specifica all'interno di quel settore industriale e la terza indica le sostanze effettivamente contenute all'interno del rifiuto.

Il DL 91/2014, convertito con legge 116/2014, sottolinea che la *responsabilità di attribuzione del CER è del produttore*, il quale non può demandare semplicemente questa responsabilità ad un consulente o ad un laboratorio di analisi, ma deve innanzi tutto raccogliere egli stesso, essere consapevole e registrare in un apposito documento (da tenere presso la sede produttiva del rifiuto) le informazioni che servono per determinare il codice CER e capire se il rifiuto è o non è pericoloso.

Il codice C.E.R.

primi due numeri → **categoria o attività che genera i rifiuti**

secondi due numeri → **processo produttivo che genera il rifiuto**

terzi numeri → **identificano il singolo rifiuto**

Codice:
XX YY ZZ

“**rifiuto pericoloso**”: rifiuto che presenta **una o più caratteristiche** di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto.

ALLEGATO I - Caratteristiche di pericolo per i rifiuti *(allegato così sostituito dall'art. 39, comma 5, del d.lgs. n. 205 del 2010)*

H1 «Esplosivo»: sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene;

H2 «Comburente»: sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica;

H3-A «Facilmente infiammabile»: sostanze e preparati:

- liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21 °C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o

- che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o

- solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o

- gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale,

o

- che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose;

H3-B «Infiammabile»: sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21 °C e inferiore o pari a 55 °C;

H4 «Irritante»: sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria;

H5 «Nocivo»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata;

H6 «Tossico»: sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte;

(segue)

H7 «Cancerogeno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne l’incidenza;

H8 «Corrosivo»: sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva;

H9 «Infettivo»: sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi;

H10 «Tossico per la riproduzione»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza;

H11 «Mutageno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne l’incidenza;

H12 Rifiuti che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico;

H13 «Sensibilizzanti» (9): sostanze o preparati che per inalazione o penetrazione cutanea, possono dar luogo a una reazione di ipersensibilizzazione per cui una successiva esposizione alla sostanza o al preparato produce effetti nefasti caratteristici;

H14 «Ecotossico»: rifiuti che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali.

H15 Rifiuti suscettibili, dopo l’eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un’altra sostanza, ad esempio a un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate.

Un rifiuto **cessa di essere tale**, quando è stato sottoposto a un'operazione di **recupero**, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e **soddisfi i criteri specifici**, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto è comunemente **utilizzato** per scopi specifici;

b) esiste un **mercato** o una domanda per tale sostanza od oggetto;

c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i **requisiti tecnici** per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;

d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto sull'ambiente o sulla salute umana. **non porterà a impatti complessivi negativi**

"**rifiuto organico**":

- rifiuti biodegradabili di giardini e parchi,
- rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio
- rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;

La raccolta separata dei rifiuti organici deve essere effettuata con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002.

Non sono rifiuti **le materie, le sostanze e i prodotti secondari** definiti dal decreto ministeriale, nel rispetto dei seguenti criteri, requisiti e condizioni:

a) siano **prodotti da un'operazione di riutilizzo, di riciclo o di recupero** di rifiuti;

b) siano individuate la provenienza, la tipologia e le caratteristiche dei rifiuti dai quali si possono produrre;

c) siano individuate le operazioni di riutilizzo, di riciclo o di recupero che le producono, con particolare riferimento alle modalità ed alle condizioni di esercizio delle stesse;

d) siano precisati i criteri di qualità ambientale, i requisiti merceologici e le altre condizioni necessarie per l'immissione in commercio, quali norme e standard tecnici richiesti per l'utilizzo, tenendo conto del possibile rischio di danni all'ambiente e alla salute derivanti dall'utilizzo o dal trasporto del materiale, della sostanza o del prodotto secondario;

e) abbiano un **effettivo valore economico** di scambio sul mercato.

“**produttore di rifiuti**”:

- il soggetto la cui attività produce rifiuti
- il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale)
- chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)

“**gestione**”:

- la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti,
- compresi il controllo di tali operazioni e
- gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento,
- nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario

“**gestione integrata dei rifiuti**”: il **complesso** delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade, volte ad **ottimizzare** la gestione dei rifiuti;

“**raccolta**”:

il **prelievo** dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, **ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento**;

“**raccolta differenziata**”:

la raccolta in cui **un flusso di rifiuti è tenuto separato** in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

“**recupero**”:

qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai **rifiuti** di svolgere un **ruolo utile**, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

“**riciclaggio**”:

qualsiasi **operazione di recupero** attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da **utilizzare** per la loro funzione originaria o per altri fini.

Include il trattamento di materiale organico ma **non il recupero di energia** ne' il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento

“**riutilizzo**”:

qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che **non sono rifiuti** sono **reimpiegati** per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

“**stoccaggio**”:

- le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di **deposito preliminare** di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto,
- le attività di recupero consistenti nelle **operazioni di messa in riserva** di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;

La gestione dei rifiuti costituisce attività di **pubblico interesse**

I rifiuti sono gestiti:

a) senza determinare **rischi** per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;

b) senza causare inconvenienti da **rumori o odori**;

c) senza danneggiare il **paesaggio** e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

(art. 177, comma 4, D. Lgs. n. 152/2006)

Competenze per gestione dei rifiuti:

- Stato
- Regioni e province autonome
- enti locali

La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai **principi** di:

- precauzione
- prevenzione
- sostenibilità
- proporzionalità
- responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti
- **chi inquina paga.**

A tale fine la gestione dei rifiuti e' effettuata secondo **criteri** di:

- efficacia
- efficienza
- **Economicità**
- trasparenza
- fattibilità tecnica ed economica
- rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali

La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente **gerarchia**:

a) prevenzione;

b) preparazione per il riutilizzo;

c) riciclaggio;

d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;

e) smaltimento.

Nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti le misure dirette al **recupero** dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il **riciclaggio** o ogni altra operazione di recupero di materia sono adottate con **priorita' rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia**.

I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'ente di governo dell'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la **gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa** nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi **regolamenti** che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3, stabiliscono in particolare:

a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
c) le **modalità del conferimento**, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f);

e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

g) ai rifiuti urbani, secondo i criteri **l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi** di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d).

Realizzazione degli impianti e loro esercizio

Art. 29 bis ss D. Lgs n. 152/2006

Autorizzazione integrata ambientale

- per determinati impianti di rilevante impatto ambientale
- preceduta dalle valutazioni di assoggettabilità e di impatto ambientale
- competenza della regione
- valutazione integrata
- conferenza dei servizi

Le procedure di abilitazione alla **realizzazione degli impianti e al loro esercizio** sono disciplinate nei Capi IV e V del Titolo I della Parte Quarta del decreto legislativo n.152/2006 concernenti, rispettivamente, le "autorizzazioni ed iscrizioni" e le "procedure semplificate".

Gli articoli 208, 209, 210 e 211 definiscono le *procedure ordinarie* per:

Art. 208 - autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti, e varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio

Art. 209 - rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale

Art.210 - autorizzazioni in ipotesi particolari (rinnovi/variazioni gestionali di impianti già autorizzati o autorizzazioni di nuove attività di recupero o smaltimento di rifiuti in un impianto già esistente, precedentemente utilizzato o adibito ad altre attività)

Art.211 - autorizzazioni di impianti di ricerca e di sperimentazione.

208. Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti

•I soggetti che intendono realizzare e gestire

•nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi,

•devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio,

•allegando il **progetto definitivo** dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica.

Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, alla domanda è altresì allegata la comunicazione del progetto all'autorità competente ai predetti fini; i termini del procedimento restano sospesi fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi della parte seconda del presente decreto.

Procedure semplificate: art. 214

Art. 216
A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3, l'esercizio delle **operazioni di recupero dei rifiuti** può essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente

“**centro di raccolta**”:

-**area presidiata** ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

-per l'attività di **raccolta** mediante **raggruppamento differenziato** dei rifiuti urbani per frazioni omogenee

-**conferiti dai detentori**

-per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento

DM 8 aprile 2008 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato

- rifiuti urbani e assimilati
- conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche
- anche attraverso il gestore del servizio pubblico,
- nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche

La realizzazione o l'adeguamento dei centri di raccolta è eseguito in conformità con la normativa vigente in materia urbanistica ed edilizia e il Comune territorialmente competente ne dà comunicazione alla Regione e alla Provincia.

I centri di raccolta sono allestiti e gestiti in conformità alle disposizioni di cui all'allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il soggetto che gestisce il centro di raccolta è iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, nella Categoria 1«Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani».

“**stazione ecologica**”:

- strutture custodite
- accessibili da parte dell’utenza o da parte delle ditte incaricate ad orari prestabiliti,
- finalizzate alla raccolta di frazioni omogenee di rifiuti
- ove oltre al conferimento, si effettuano o si possono effettuare altresì **operazione semplici di gestione** quali ad esempio cernita, smontaggio, recupero di parti, ecc.

un centro di stoccaggio, complementare agli altri servizi di raccolta, che può assumere l'identità di *messa in riserva* nel caso in cui i rifiuti siano destinati ad operazioni di recupero

Autorizzazione semplificata

IMBALLAGGI

La normativa italiana disciplina in particolare gli imballaggi e i rifiuti di materiali da imballaggio quali **carta**, **plastica**, **vetro**, **alluminio**, **acciaio**, **legno**

e fornisce una precisa definizione di **imballaggio**: “Il **prodotto**, composto da materiali di qualsiasi natura, adibito:

- **a contenere e a proteggere** determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti,
- a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore,
- e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo”.

La normativa indica le seguenti modalità di gestione degli imballaggi:

prevenzione: riduzione, in particolare attraverso lo sviluppo di prodotti e di tecnologie non inquinanti, della quantità e della nocività per l'ambiente sia delle materie e delle sostanze utilizzate negli imballaggi, sia degli imballaggi nella fase del processo di produzione, nonché in quelle della commercializzazione, della distribuzione, dell'utilizzazione e della gestione post-consumo;

riutilizzo: qualsiasi operazione nella quale l'imballaggio concepito e progettato per poter compiere, durante il suo ciclo di vita, un numero minimo di spostamenti o rotazioni è riempito di nuovo e reimpiegato per un uso identico a quello per il quale è stato concepito;

La normativa ha attribuito al sistema consortile il compito di assicurare il raggiungimento degli **obiettivi globali di riciclo e recupero degli imballaggi** sull'intero territorio nazionale e, al contempo, garantire l'attuazione di mirate politiche di gestione, comprese quelle di **prevenzion**e, attraverso l'eco-innovazione.

Il Sistema CONAI garantisce il rispetto del principio della responsabilità estesa del produttore, ripartendo tra produttori e utilizzatori il **Contributo Ambientale CONAI** (CAC).

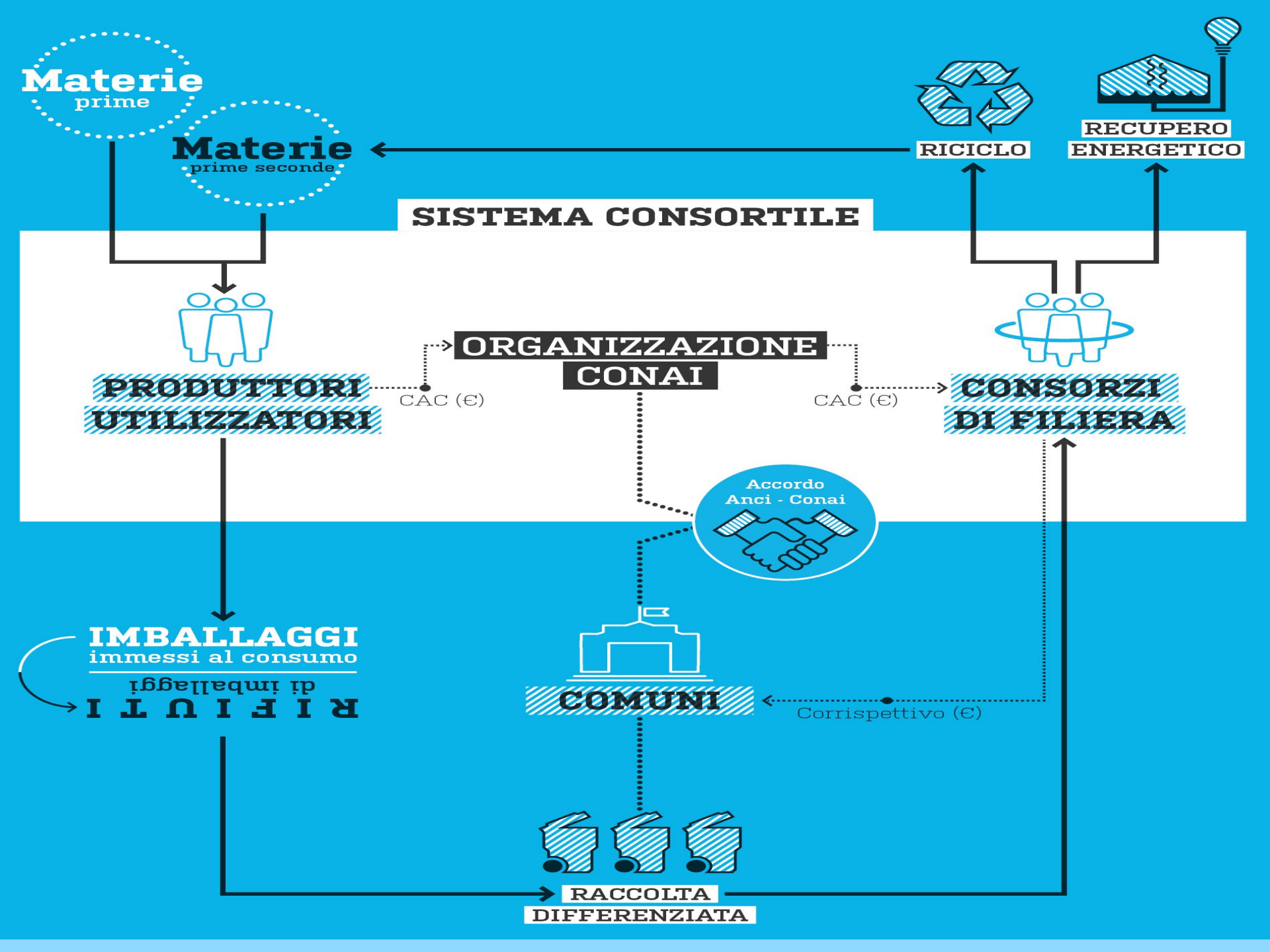
Materie prime
Materie prime seconde
RICICLO
RECUPERO ENERGETICO
SISTEMA CONSORTILE
ORGANIZZAZIONE CONAI
PRODUTTORI UTILIZZATORI
CAC (€)
CAC (€)
CONSORZI DI FILIERA
Accordo Anci - Conai
IMBALLAGGI immessi al consumo
RIFIUTI di imballaggi
COMUNI
Corrispettivo (€)
RACCOLTA DIFFERENZIATA

L’Accordo Quadro ANCI-CONAI è lo strumento, previsto già dal Decreto Ronchi del 1997 e poi dal D.Lgs 152/06, attraverso il quale il sistema consortile garantisce ai Comuni italiani la copertura dei maggiori oneri sostenuti per fare le raccolte differenziate dei rifiuti di imballaggi.

L’Accordo è costituito

- da una **parte generale** che riporta i principi e le modalità applicative generali,

-da **sei Allegati Tecnici**, uno per ogni materiale, che disciplinano le convenzioni che ciascun Comune, direttamente o tramite un soggetto terzo, può sottoscrivere con ciascun Consorzio di Filiera.

Le convenzioni dell’Accordo quadro sono una possibilità per i Comuni, non un obbligo, in virtù del carattere sussidiario proprio del sistema consortile e delle caratteristiche dell’Accordo Quadro stesso.

1. Ciascun Comune che ha attivato la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio di un materiale, sottoscrivendo la relativa convenzione, si impegna a conferire i rifiuti di imballaggio al Consorzio di Filiera, secondo le modalità riportate nell'Allegato Tecnico relativo.
2. Parallelamente, il Consorzio di Filiera si impegna a ritirare il materiale e garantirne il successivo avvio a riciclo.
3. Il Consorzio di Filiera si impegna, inoltre, a garantire il riconoscimento di corrispettivi, variabili in funzione della quantità e della qualità del materiale conferiti, che costituiscono i maggiori oneri della raccolta differenziata.

I 6 Consorzi garantiscono il ritiro dei rifiuti di imballaggio di acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro raccolti in modo differenziato, la lavorazione e la consegna al riciclatore finale, che può essere un singolo impianto o un intermediario accreditato.

Compito di ciascun Consorzio è dunque quello di coordinare, organizzare e incrementare:

- il ritiro dei rifiuti di imballaggi conferiti al servizio pubblico;
- la raccolta dei rifiuti di imballaggi delle imprese industriali e commerciali;
- il riciclo e il recupero dei rifiuti di imballaggio;
- la promozione della ricerca e dell'innovazione tecnologica finalizzata al recupero e riciclaggio

Ricrea è il Consorzio che si preoccupa di assicurare il riciclo degli imballaggi in acciaio quali barattoli, scatolette, tappi, fusti, lattine e bombolette provenienti dalla raccolta differenziata organizzata dai comuni italiani. Nel 2013 Ricrea ha avviato al riciclo 320.231 tonnellate di imballaggi in acciaio, pari al 73,6% dell'immesso al consumo, coinvolgendo 5.828 comuni e oltre 47 milioni di cittadini italiani.

CiAl è un consorzio senza fini di lucro che rappresenta l'impegno assunto dai produttori di alluminio e dai produttori e utilizzatori di imballaggi in alluminio, nella ricerca di soluzioni per ridurre e recuperare gli imballaggi, conciliando le esigenze di mercato con quelle di tutela dell'ambiente. Nell'ultimo anno, attraverso gli accordi stretti con oltre 5.400 Comuni italiani, e il coinvolgimento di 44 milioni di cittadini, il Consorzio ha recuperato il 70,3% degli imballaggi in alluminio immessi sul mercato nazionale.

Comieco è il consorzio nazionale per il recupero e riciclo di carta e cartone e raggruppa le aziende della filiera cartaria e cartotecnica nazionale, tra produttori, trasformatori e recuperatori. Dal 1998 al 2013, grazie allo sviluppo delle raccolte differenziate urbane di carta e cartone, la percentuale di riciclo in Italia è passata dal 37% all'86%: 4 imballaggi cellulosici su 5 vengono oggi avviati a riciclo.

Rilegno è il consorzio che ha il compito di recuperare i rifiuti di imballaggio di legno e raggruppa tutti i produttori della categoria: dai fornitori di materiali per l'imballaggio ai fabbricanti di imballaggi ortofrutticoli, di pallet e di imballaggi industriali, dagli importatori di materiali per imballaggio e di imballaggi di legno vuoti fino alle imprese di riciclo degli imballaggio di legno. Ogni anno, grazie al lavoro di Rilegno si ricicla oltre 1.400.000 tonnellate di rifiuti di imballaggio: di questi rifiuti, circa il 95% diventa semilavorato per l'industria del mobile. Rilegno è il consorzio di riferimento anche per il riciclo del sughero.

Corepla è il Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggi in plastica, cui partecipa l'intera filiera industriale: produttori e trasformatori di materie plastiche per la fabbricazione di imballaggi, nonché, su base del tutto volontaria, imprese utilizzatrici e recuperatori/riciclatori di rifiuti di imballaggi in plastica. Grazie a Corepla, oggi la raccolta differenziata degli imballaggi in plastica è una realtà in più del 90% dei comuni italiani e permette di avviare a riciclo e recupero quasi 770.000 tonnellate di materiale.

Coreve è il Consorzio nazionale responsabile del riciclo e del recupero dei rifiuti d'imballaggio in vetro prodotti sul territorio nazionale. Fanno parte del Consorzio tutte le imprese produttrici d'imballaggi in vetro e gli importatori, sia imbottigliatori che grossisti. Il Consorzio razionalizza, organizza, gestisce e promuove il ritiro dei rifiuti d'imballaggio in vetro, provenienti dalla raccolta differenziata effettuata dal servizio pubblico, garantendone l'avvio a riciclo.

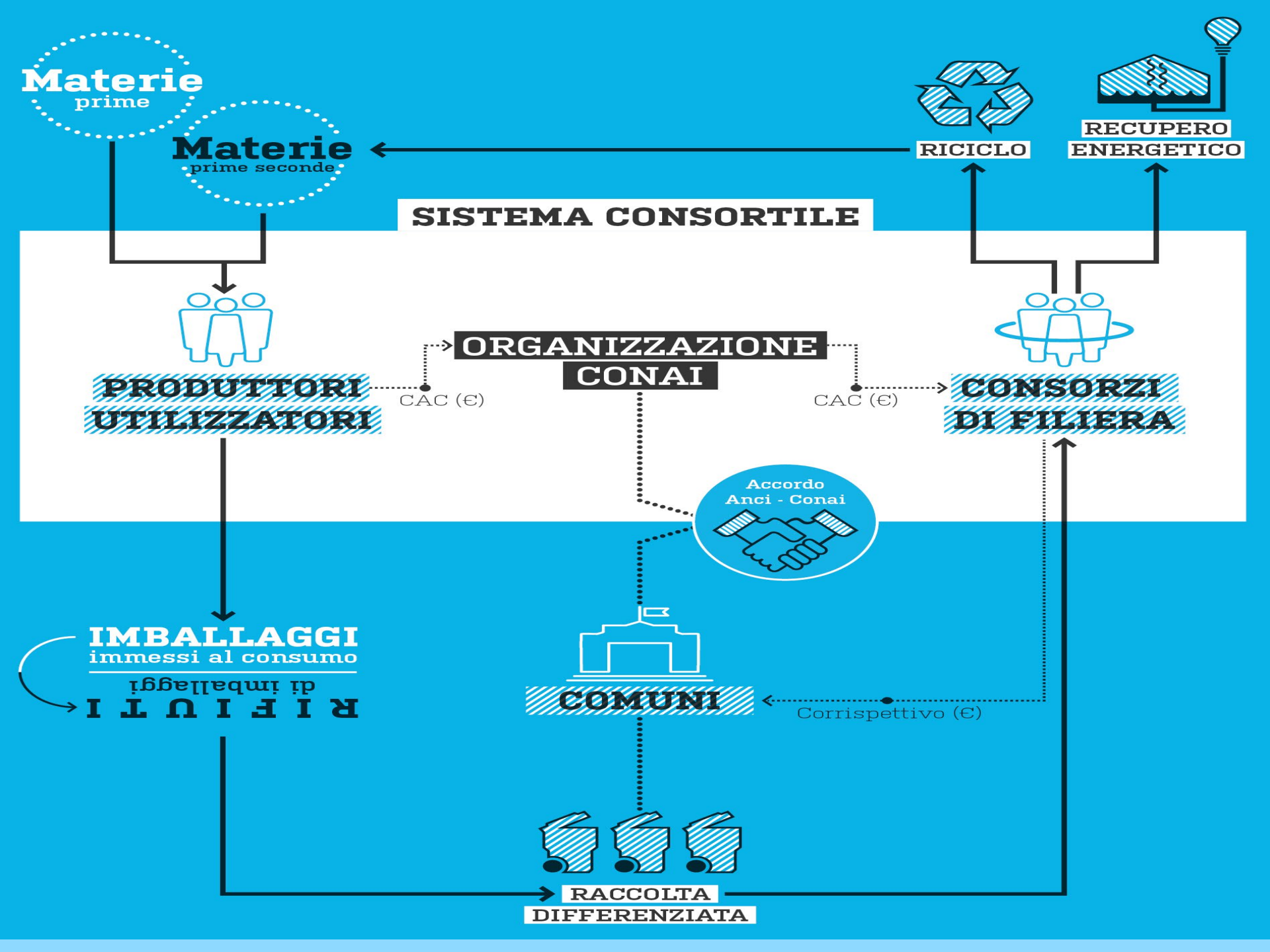
Materie prime
Materie prime seconde
RICICLO
RECUPERO ENERGETICO
SISTEMA CONSORTILE
ORGANIZZAZIONE CONAI
PRODUTTORI UTILIZZATORI
CAC (€)
CAC (€)
CONSORZI DI FILIERA
Accordo Anci - Conai
IMBALLAGGI immessi al consumo
RIFIUTI di imballaggi
COMUNI
Corrispettivo (€)
RACCOLTA DIFFERENZIATA

La **tracciabilità dei rifiuti** deve essere garantita dalla loro produzione sino alla loro destinazione finale.

A tale fine, la gestione dei rifiuti deve avvenire:

a) nel rispetto degli obblighi istituiti attraverso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (**SISTRI**); oppure

b) nel rispetto degli obblighi relativi alla tenuta dei **registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione** di cui agli articoli 190 e 193.

Sono obbligati alla compilazione e tenuta dei **registri di carico e scarico dei rifiuti**:

a) gli enti e le imprese **produttori iniziali** di rifiuti speciali pericolosi e gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle lettere c) e d) del comma 3 dell'articolo 184 e di rifiuti speciali non pericolosi da potabilizzazione e altri trattamenti delle acque di cui alla lettera g) del comma 3 dell'articolo 184;

b) gli altri **detentori di rifiuti**, quali enti e imprese che raccolgono e trasportano rifiuti o che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e di trattamento, recupero e smaltimento, compresi i nuovi produttori e, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 1, ultimo periodo;

c) gli intermediari e i commercianti di rifiuti.

È costituito, presso il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, **l'Albo nazionale gestori ambientali**, di seguito denominato Albo, articolato in un Comitato nazionale, con sede presso il medesimo Ministero, ed in Sezioni regionali e provinciali, istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali durano in carica cinque anni.